



Comune di Gela

Ufficio di Gabinetto

ORDINANZA SINDACALE

Reg. nr. 31 del 20 gennaio 2021.

Oggetto: misure di contenimento del contagio da Covid-19 sul territorio comunale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 19/2020 (convertito con modifiche nella legge n°35/2020), secondo cui, tra le diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, può essere introdotta quella della "*chiusura al pubblico di strade urbane*",

Visto l'art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del D.P.C.M. del 26.04.2020, che ha attribuito al Sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale;

Visto l'art. 1, comma 9, d.lgs. 33/2020 (convertito con modificazioni dalla l. 74/2020), che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 1, comma 4, D.P.C.M. del 3.11.2020, secondo cui, tra le misure finalizzate alla mitigazione del contagio da Covid-19, può essere adottata anche quella di chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani (per tutta la giornata o in determinate fasce orarie), dove si possono creare situazioni di assembramento, fermo restando la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

Visto l'art. 1, comma 5, del d.p.c.m. del 14.01.2021, secondo cui per ridurre il rischio di contagio da Covid-19, può essere adottato lo stesso provvedimento restrittivo di cui al precedente capoverso;

Visti gli artt. 117 del d.lgs. 112/98, 33.1. 833/75 e 50 d.lgs. 267/2000, che radicano nel Sindaco la competenza ad adottare, sul territorio comunale, tutte le misure ritenute utili e necessarie per tutelare la salute pubblica e quindi non solo quelle riferite alla chiusura di piazze o strade nelle quali si registra la violazione del divieto di assembramento, ma anche ogni altra misura, anche se non tipizzata dalla vigente normativa, purché si riveli utile e necessaria per il contenimento del contagio da Covid-19;

Vista la circolare del sig. Prefetto di Caltanissetta del 11.11.2020, prot. 0067890, che in merito alla chiusura delle strade o piazze, sempre finalizzata al contenimento del Covid-19, ha suggerito l'opportunità che detta valutazione venga compiuta anche con l'ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria;

Preso atto

- che con la comunicazione del 11.01.2021, prot. 08/DPM,d l'A.S.P. 2 di Caltanissetta ha consigliato di dichiarare il Comune di Gela zona rossa, attesa l'enorme crescita della curva dei contagi da covid-19;
- che, in esito a tale comunicazione il Sindaco di Gela ha richiesto al sig. Presidente della Regione Siciliana l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente, atta ad inserire il territorio comunale di Gela tra le c.d. zone rosse per incremento da contagio di Covi d-19;
- che, in esito a tale richiesta, il sig. Presidente della Regione Siciliana ha emesso l'ordinanza contingibile ed urgente n° 9 del 12/01/2021, con la quale il Comune di Gela è stato dichiarato zona rossa, a causa dell'incremento della curva dei contagi da Covid-19;
 - che medio tempore, evidentemente sul presupposto dell'aumento della gravità del contagio pandemico, è pure intervenuta l'ordinanza contingibile ed urgente n° 10 del 16.01.2021, con la quale l'on.le Presidente della Regione Siciliana, abrogando la citata ordinanza n° 9 del 12.01.2021, ha però esteso la zona rossa per l'intero territorio regionale, ivi compreso, quindi, quello di Gela;
 - che in esito all'emanazione di tale ulteriore ordinanza restrittiva, il dipartimento di prevenzione medico dell'A.S.P. 2 di Caltanissetta, con la nota del 20.01.2020, riff. 24/d.p.m., (protocollo del Comune id Gela 8392 del 20.01.2021) ha comunicato che, con decorrenza dal 22.01.2021, saranno avviati gli screening sulla popolazione scolastica delle scuole dell'infanzia, elementari e delle prime medie ed in ragioni di ciò ha ulteriormente precisato che *"... si consiglia la ripresa delle lezioni in presenza per le suddette scuole dopo che saranno ultimati detti screening"*;
 - che, sempre con la stessa predetta nota, l'A.S.P. 2 di Caltanissetta, con riferimento al divieto di stazionamento in strade e piazze, ha pure precisato di essere favorevole ad ogni misura che assicuri un adeguato distanziamento sociale;

Ritenuta la necessità di integrare i provvedimenti adottati dal sig. presidente della Regione Siciliana con altri ancora più restrittivi, in conformità a quanto suggerito dall'A.S.P. 2 di Caltanissetta e già sopra riportati, in modo da contenere lo stato di contagio nel territorio comunale;

Dato atto del comportamento, poco responsabile, fatto registrare nelle scorse settimane da parte di molti cittadini gelesi; ed invero, non sempre tale comportamento è risultato in linea con gli obblighi di distanziamento sociale sanciti dal sopra citato D.P.C.M. Del 14.01.2021, riversandosi su molte strade

urbane ed in special modo in quelle già sopra indicate e ciò a dispregio di ogni misura di protezione contro il contagio pandemico;

Ritenuto

- che, ai sensi del combinato disposto normativo sopra menzionato, le suddette misure di contenimento - concordate con l'ASP territorialmente competente - si pongono come un preciso dovere del Sindaco in questo particolare momento storico

contraddistinto, per l'appunto, dalla grave presenza del contagio pandemico sul territorio comunale e, purtroppo, anche dall'incomprensibile comportamento di molti cittadini ginesi, che si ostinano a non rispettare gli obblighi di legge sanciti a tutela della salute propria e degli altri;

- che si ritiene opportuno adottare le citate misure con decorrenza immediata e per tutta la durata della vigenza della c.d. Zona rossa sul territorio comunale, nella prospettiva che questo lasso di tempo possa essere sufficiente per far diminuire la curva del contagio su Gela ed evitare che il territorio comunale possa essere classificato come zona rossa;

Tutto ciò premesso e ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,

ORDINA

Fermo restando quant'altro previsto dal D.P.C.M. Del 14.01.2021 per le c.d. zone rosse e dall'ordinanza contingibile ed urgente del sig. Presidente della Regione Siciliana n° 10 del 16.01.2021, che nel territorio della Regione Siciliana, avranno efficacia i provvedimenti di seguito meglio indicati.

1. E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali, dei giardini pubblici, comprese le aree riservate ai giochi.
2. E' disposta la sospensione di tutte le attività didattiche, in presenza, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e delle classi di prima media, ad eccezione dei soli alunni diversamente abili, per i quali l'attività didattica e scolastica potrà proseguire in presenza previo accordo tra famiglie ed istituzioni scolastiche".
3. Sono sospese le attività di baby parking, le attività degli asili nido, delle ludoteche e dei centri, comunque denominati, in cui si svolgono le attività ludiche rivolte all'infanzia, anche se svolte all'aperto.
4. E' disposta la sospensione delle attività di tutti i mercati comunali, ad eccezione di quelli previsti dal d.p.c.m. Del 14.01.2021.
5. E' vietato ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l'accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19.
6. Per le persone che possono legittimamente circolare, è comunque vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad

eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti:

- piazza Umberto;
 - Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N. Bresmes;
 - corso Vittorio Emanuele;
 - corso Salvatore Aldisio;
 - via Gen. Cascino;
 - piazza S. Agostino;
 - piazza Martiri della libertà;
 - piazza Roma;
 - piazza S. Francesco;
 - piazza S. Giacomo;
 - viale Federico II di Svevia;
 - portici di Macchitella;
 - Via Venezia;
 - via Palazzi;
 - via Parioli;
 - viale Indipendenza;
 - piazza Tre Porte;- Stazione ferroviaria;
 - zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina.
7. Viene fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ove, però, le persone in coda dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro previsto dall'art. 1, comma2, del D.P.C.M. 14.01.2021 e dai protocolli di sicurezza da quest'ultimo richiamati.
8. La presente ordinanza ha efficacia immediata e sino al 31 gennaio 2021.

Si ricorda che la violazione della presente ordinanza, fatte salva la ricorrenza di eventuali fattispecie criminose, sarà punita ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 d.l. 19/2020.

Si fa affidamento sul senso civico dei nostri concittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto della presente ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- al sig. Prefetto di Caltanissetta;
- Commissariato di P.S. di Gela;
- al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Gela;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Gela;
- alla Capitaneria di Porto di Gela;

- al Comando di P.M. – Sede -;
- al presidente del Consiglio comunale;
- ai dirigenti degli Istituti scolastici cittadini interessati;-
- all'ufficio comunale di protezione civile;
- al settore Ambiente,
- alla Ghelas Multiservizi spa;
- al S.U.A.P. Comunale;
- alla Direzione Sanitaria dell'ASP di Caltanissetta;
- alle Associazioni di categoria dei commercianti;
- alle Associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio;
- al Portavoce del Sindaco, per darne comunicazione a tutti i mass-media locali e regionali.

Dalla residenza municipale.



Il Sindaco
Avv. Cristoforo L. Greco